

Analisi e commenti

## Redditi PF 2019, le novità del modello dichiarativo - 4

14 Giugno 2019

Continuando la carrellata delle novità del modello Redditi PF 2019, ecco l'Ape nel quadro CR e la colonna 6 al rigo RL10 per il totale dei redditi a cedolare secca da locazioni brevi



Semplificazione del modello: eliminata la colonna “*Rimborsato da REDDITI*” dai diversi quadri - quadro LC (cedolare secca sulle locazioni), quadro RN (determinazione dell'Irpef), quadro RV (addizionale regionale e comunale). Novità alla luce delle modifiche normative: cambio del regime di utilizzo delle perdite Irpef e ulteriori sezioni nel quadro RQ.

### **Il quadro CR (crediti d'imposta) accoglie un nuovo credito d'imposta: credito APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica)**

In questa sezione è indicato il credito d'imposta che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell'**anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)**.

L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.


Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura di tale rischio corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella

misura massima del 50% dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Per la corretta liquidazione dell'imposta, l'importo del citato credito, utilizzato dall'Inps per determinare l'imposta netta, va riportato in dichiarazione **al rigo CR18**. In particolare va riportato l'importo indicato nel punto 379 del modello di Certificazione Unica 2019.



Tale credito confluisce nel rigo RN32 colonna 2 (altri crediti d'imposta).



**Ulteriore novità è rappresentata dalla nuova colonna 6 del rigo RL10 che accoglie il totale dei redditi a cedolare secca da locazione breve**


La nuova colonna 6 (totale cedolare secca) del rigo RL10 indica la somma dei redditi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, nel caso in cui sia stata barrata la relativa casella di colonna 3.



Al totale Cedolare secca (colonna 6) deve essere applicata l'aliquota del 21%. Il risultato di tale operazione va riportato nel rigo LC1 colonna 2 "Imposta cedolare secca 21 per cento" del quadro LC del Fascicolo I.



Altra novità, al fine della semplificazione dei modelli, è l'eliminazione della colonna **"Rimborsato da REDDITI"** dai diversi quadri, dal quadro LC (cedolare secca sulle locazioni) al quadro RN, determinazione dell'Irpef, al quadro RV (dell'addizionale regionale e comunale).



**Alle diverse novità si è aggiunto anche il nuovo regime di utilizzo delle perdite Irpef**

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, commi da 23 a 26 della legge di bilancio 2019) ha allineato la disciplina del riporto delle perdite del reddito d'impresa soggetto a Irpef con quella prevista ai fini Ires, eliminando la differenza nel riporto delle perdite in contabilità semplificata e di quelle in contabilità ordinaria.

**Perdite in contabilità ordinaria**

Per le perdite dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria è eliminato il **limite quinquennale** al riporto ad anni successivi. Le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella **misura dell'80% dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta**, per l'intero importo

che trova in essi capienza.

### **Perdite in contabilità semplificata e disciplina transitoria**

Le eventuali perdite in contabilità semplificata del **periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 145/2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi, e nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.

Le perdite del **periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite del **periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

### **Acconto 2019 - Ricalcolo del reddito**

Al fine del corretto calcolo dell'acconto 2019, il contribuente deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell'importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo i correttivi previsti dalla norme vigenti, mediante la compilazione del seguente prospetto secondo le indicazioni sotto riportate:

Acconto 2019		Reddito complessivo	Imposti netti	Differenza
RN31 Risultato reddito	Cias particolari			
RN32 Acconto dovuto				

- in presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM). L'acconto Irpef per l'anno 2019 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, del DI n. 1/2012)
- in presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante)
- in presenza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, del DI 18/2016, la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

